



Verbale Assemblea ordinaria del 22 Aprile 2022

Si è riunita in **data odierna alle ore 20,00**, in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione, presso la sede di Via Matteotti 54 a Urgnano – BG, l'Assemblea Ordinaria della SAMARIA – Organizzazione di Volontariato con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Modifiche allo statuto per difformità**
- 2) **Varie ed eventuali**

Sono presenti Il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti del Consiglio Direttivo nonché aderenti dell'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti).

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, il Sig. Luca Signorini il quale constata la regolarità della convocazione ai sensi dell'art.8 dello Statuto dell'Organizzazione ed il rispetto delle normative in relazione ad igiene e prevenzione per prevenire contagi in presenza del perdurare dello stato di pandemia COVID-19, chiama a svolgere da segretario il sig. Belotti Aurelio (Gualtieri), che accetta.

Il Presidente comunica che

1. Il RUNTS , Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al fine dell'iscrizione della nostra associazione al registro nazionale, ha inviato alcune difformità sullo statuto della nostra associazione, difformità da regolarizzare entro il 31.05.2022 per adeguarsi alle circolari ministeriali nr. 18244/2021 e nr.1309/2019. Tali difformità sono relative agli articoli 4 (voto solo maggiorenni), all'art. 11 comma 10 (cooptazione nel Consiglio Direttivo) e all'art. 4 comma 1 (adesione di persone giuridiche).

L'Assemblea dei Soci, ascoltato quanto esposto dal Presidente sig. Signorini, autorizza la variazione all'art. 4-Aderenti all'Organizzazione, all'art. 11-Il Consiglio Direttivo al comma 10 e sempre all'4-Aderenti all'Organizzazione specificatamente al comma 1 dello statuto in essere, al fine di eliminare le difformità ed adeguarlo alle circolari ministeriali indicate.

Null'altro essendovi a discutere la seduta viene tolta alle ore **20,30**.

Il Presidente
Signorini Luca

Il Segretario Verbalizzante
Belotti Aurelio (Gualtieri)

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 1
Registrato il
al n. **1732**
con Euro
(.....) **ESENTE**

IL FUNZIONARIO
Maria Caputo

13 MAG. 2022



Statuto tipo delle organizzazioni di volontariato

"SAMARIA" - Organizzazione di volontariato

Art.1 - Costituzione

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata SAMARIA, che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'organizzazione è costituita in conformità al Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato"

2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

3. La durata dell'organizzazione è illimitata.

4. L'organizzazione ha sede in URGNANO (BG)

5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art.2 - Scopi

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Nello specifico l'associazione opera nei seguenti settori:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Art.3 – Finalità e Attività

1. L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Assistenza e riabilitazione per anziani
- b) Centro di aggregazione per anziani
- c) Trasporto di anziani presso centri ospedalieri
- d) Consegna pasti ad anziani ed infermi bisognosi
- e) Centro poliambulatorio

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.4 – Aderenti all'organizzazione

1. Sono aderenti dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione. **Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, secondo le limitazioni previste dall'art.32 del D.lgs 117/2017**, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. **Ciascun aderente ha diritto di voto**, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

Il diritto di voto ed il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex legge, per gli aderenti minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi

2. Il numero degli aderenti è illimitato e non potrà essere inferiore a quanto stabilito dall'art.32 del D.lgs 117/2017.



3. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.

Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

5. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre quanto stabilito dal comma 3) dell'Art. 23 del D.lgs 117/2017. La decisione è inappellabile.

Art.5 - Diritti e doveri degli aderenti.

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

2. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, di votare direttamente o per delega e di ricoprire le cariche associative;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di prendere visione dei libri sociali dell'ente previa richiesta scritta da far pervenire al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale metterà a disposizione di coloro che ne faranno richiesta i libri sociali entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

3. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare i contributi stabiliti dall'assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Art.6- Dei volontarie dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.7 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art.8-Patrimonio - Entrate.

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenti in bilancio di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.



2. Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualsiasi titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

2. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
3. Il patrimonio dell' Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.9 - Organi sociali dell'organizzazione:

1. Gli organi dell'organizzazione sono:

- 1) l'assemblea degli aderenti,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente.

2. Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia

- 1) Il Collegio dei Revisori
- 2) il revisore Legale
- 3) il Collegio dei Garanti.

Art.10 – Assemblea degli aderenti

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti dell'Organizzazione.

2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per :

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- approvazione del bilancio sociale se previsto a norma dell'art14 del D.lgs 117/2017
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

6. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

7. L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide..



8. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 18.

10. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

11. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente;
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- al superamento delle soglie definite all'art. 14 del D.lgs 117/2017, redigere il bilancio sociale per l'approvazione dell'assemblea
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

9. Il Consiglio Direttivo può delegare al presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

10. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere effettuate da parte dell'assemblea che verrà convocata per l'occasione dal Consiglio Direttivo. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza



Art.12 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

2. Il Presidente :

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni in ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.13 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.
2. Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
3. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
4. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 14 Revisione Legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione: potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART. 15 Collegio dei Garanti

1. L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.16-Gratuità delle cariche

1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art.17 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare,

4. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri



componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art.18–Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell’organizzazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico ed analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea e comunque secondo il disposto dell’art. 9, comma 1 del D.lgs 2117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 19– Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla D.lgs n. 117/2017 alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Art. 20 – Norme di funzionamento

1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.